



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 238

Valenza, 14 settembre 2022

con impegno di spesa

imp. n. 280/2022 cap. 28517 € 3.750,00

Oggetto

Procedimento penale n. 25061/16 RG GIP. Rimborso spese di costituzione, rappresentanza e difesa in giudizio alla Regione Piemonte per attività legale resa dall'Avvocatura Regionale nell'ambito della convenzione esistente. Impegno e liquidazione di spesa.

Vista la legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 “*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*” ai sensi della quale le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese con sede in Moncalieri – Corso Trieste 98 – sono confluite in quelle dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino, dando origine all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese e che tale termine, inizialmente previsto per il 1 luglio 2020, è stato prorogato dall'articolo 7 della successiva legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*”, al 1° gennaio 2021;

dato atto che l'ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese aveva sottoscritto in data 15.01.2015 la convenzione con la Regione Piemonte – Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura - per la gestione delle attività legali e di rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti di gestione delle aree protette regionali;

visto il decreto del commissario n. 5 del 23.01.2018 dell'ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese con il quale si affidava il patrocinio per il procedimento penale rubricato al n. 25061/16 RG GIP all'Avvocatura regionale nella persona dell'Avvocato Alessandro Mattioda;

vista la sentenza del tribunale Civile e Penale n. 3188 del 16.07.2018 che, richiamando l'art 538 del c.p.p., ha condannato la parte soccombente al risarcimento dei danni alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di una previsionale immediatamente esecutiva determinata in € 7.000,00 ed alla refusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa in giudizio liquidate in € 3.750,00 oltre Iva e c.p.a se dovute;

dato atto che le somme di € 7.000,00 e € 3.750,00 sono state versate dal soggetto debitore all'Ente Parco;

dato atto altresì che la quota di spese legali per € 3.750,00 non sono assoggettate a Iva e c.p.a. in quanto l'Avvocatura regionale beneficia delle esenzioni dovute all'iscrizione in Albo speciale degli Avvocati operanti per conto dell'Ente;

dato atto che, conseguentemente, occorre procedere al rimborso della somma di cui al paragrafo precedente secondo le modalità previste dalla comunicazione pervenuta a firma della Regione Piemonte in data 30.08.2022 (ns. prot. 3885/22);

di dare atto che somma di € 3.750,00 verrà impegnata e liquidata al capitolo 28517 che presenta la necessaria disponibilità;

considerato altresì che la Corte d'Appello di Torino – Ufficio esecuzione penale – ha altresì trasmesso (ns. prot. 415/22) copia della sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Torino n. 5266/2020 e che in tale documento è prevista, a carico dell'imputato, la rifusione in favore della costituita parte civile le ulteriori spese di giudizio per la continuata assistenza e rappresentanza del successivo grado di giudizio quantificate in € 2.500,00, si rende necessario provvedere a richiedere formalmente all'imputato debitore la ulteriore somma a rimborso che con il presente atto viene accertata a bilancio per l'esercizio 2022 sul capitolo 44597 per la somma corrispondente;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la l.r. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 16/07/2021 n. 9;

vista la l.r. n. 23 del 28/7/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

visti gli artt. 20 e 22 della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile);

vista la legge 11/9/2020 n. 120 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*), in particolare art. 1 commi 1 e 2;

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con deliberazione n. 64 del 9.12.2021 e s.m.i.;

DETERMINA

di richiamare e considerare la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di impegnare e liquidare la somma di € 3.750,00 per la refusione alla Regione Piemonte delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa in giudizio esercitate da parte dell'Avv. A. Mattioda della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, così come indicato nella sentenza del tribunale Civile e Penale n. 3188 del 16.07.2018, al capitolo 28517 che presenta la necessaria disponibilità;

di accertare altresì, con il presente atto, l'ulteriore somma di € 2.500,00, a carico del soggetto imputato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 5266/2020, irrevocabile ai sensi dell'art. 5 della legge 97/2001, al capitolo 44597 del bilancio di previsione corrente (acc. n. 117/2022);

di dare atto che è stato espresso il visto contabile sulla presente determinazione da parte del funzionario responsabile dell'Ente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONI**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CLAUDIA LEONE**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**LA DIRETTRICE
MONICA PERRONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CLAUDIA LEONE**

Valenza,

.....

.....